

Documento sulle Rendite

(Integrato in relazione alle prestazioni alternative alla rendita)

Ultimo aggiornamento: 08/10/2026

Il presente documento descrive e disciplina:

- le prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita;
- le prestazioni pensionistiche complementari alternative alla rendita (§ 'Integrazione al Documento sulle Rendite').

Per tutto quanto non puntualmente previsto si rimanda allo Statuto del Fondo Pensione, nonché all'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (limitatamente agli aderenti del settore privato) e ss.mm.ii., ovvero all'art. 7 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (limitatamente agli aderenti del settore pubblico).

FONDEMAIN ha affidato il servizio di erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita a UGF Assicurazioni S.p.A. - ora Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45 - mediante convenzione assicurativa sottoscritta in data 01/04/2009, con una durata di 10 anni, e poi rinnovata, per un egual periodo, fino al 31/03/2029.

La Rendita

All'aderente in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto del Fondo e dalla normativa vigente, dal momento del pensionamento, verrà erogata una pensione complementare (rendita), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale accumulato e alla sua età al momento della richiesta della rendita. La "trasformazione" del capitale in una rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e sesso.

Quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- Interamente in rendita;
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

N.B.: L'aderente può sempre scegliere di avere tutto in capitale nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% (per i dipendenti del settore privato) o almeno il 50% (per i dipendenti del settore pubblico) della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS.

Per determinare l'anzianità di iscrizione per ottenere le prestazioni pensionistiche complementari, vengono presi in considerazione tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia chiesto il riscatto.

Tipologia di rendita

Le convenzioni stipulate consentiranno di scegliere, al momento del pensionamento, tra le seguenti tipologie di rendita:

1. Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico: Il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino a che l'Assicurato è in vita. Tale rendita è adatta per chi desidera avere l'importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza alcun tipo di protezione per i superstiti;
2. Rendita vitalizia reversibile immediata rivalutabile a premio unico: pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. In caso di suo decesso, l'importo o una sua frazione, saranno pagati al beneficiario designato (reversionario), finché in vita. La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo;
3. Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, certa per 5 o 10 anni: pagamento immediato di una rendita certa, per un periodo quinquennale o decennale, al socio se in vita, ai beneficiari in caso di suo decesso. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia, se l'aderente è ancora in vita. Si estingue, se l'aderente è nel frattempo deceduto. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo.
4. Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, contro assicurata con restituzione del montante residuale: pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene versato ai beneficiari il capitale residuo. Il capitale residuo è pari alla differenza tra il capitale trasformato in rendita e la somma delle rate di rendita erogate alla data del decesso. Tale

rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto è stato ricevuto sotto forma di rendita.

Decorrenza e periodicità di erogazione

La posizione individuale relativa alla prestazione erogabile in caso di vita decorre dal primo giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte dell'Assicurato principale e ha durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Assicurato principale (o del Reversionario sopravvissuto in caso di rendita reversibile). Qualora l'Assicurato principale avesse optato per la rendita certa, in caso di decesso dell'Assicurato principale durante il periodo di pagamento certo, la durata è pari al periodo di pagamento certo.

La periodicità di erogazione può essere mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale, posticipata.

Basi tecniche adottate

Per tutte le tipologie di rendita offerte: Tavola RG 48 rielaborata a distinta per sesso; tasso tecnico: 0% - 1% - 2% - 2,5%, a scelta dell'aderente.

Caricamenti applicati

Per tutte le tipologie di rendita offerte:

Costi gravati sul premio:

Caricamenti percentuali sulla rata di rendita: 0,00%

Caricamenti percentuali sul premio: 0,40%

Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata "VITATTIVA":

Valore trattenuto in punti percentuali assoluti: 0,50

Coefficienti di conversione

Per l'elencazione completa dei coefficienti di conversione di ciascuna tipologia di rendita, si faccia riferimento alla "documentazione contrattuale rendite" consultabile nella sezione "Prestazioni dopo il pensionamento" del sito www.fondemain.it.

Denominazione della gestione degli investimenti

La società UGF Assicurazioni, ora Unipol Assicurazioni, gestirà le attività maturate sul contratto nell'apposita Gestione Speciale con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento della Gestione "VITATTIVA".

Modalità di rivalutazione della rendita

La Società UGF Assicurazioni, ora Unipol Assicurazioni, dichiara annualmente il rendimento annuo finanziario conseguito dalla Gestione Separata "VITATTIVA".

La percentuale annuale di rivalutazione delle prestazioni è pari alla differenza tra il tasso di rendimento finanziario dalla Gestione Speciale, diminuito della commissione di gestione annua (pari a 0,50%) e il tasso di interesse precontato sotto forma di tasso tecnico scelto e già riconosciuto nel calcolo della rendita inizialmente assicurata, scontata dello stesso tasso tecnico per il periodo di un anno.

Il contratto prevede in ogni caso, una garanzia finanziaria sotto forma di rendimento minimo garantito pari a 2,50%.

Ad ogni ricorrenza annuale della rendita, la rendita in vigore nel periodo annuale precedente viene aumentata della misura di rivalutazione fissata.

Per ulteriori dettagli sulle condizioni assicurative, sulle basi tecniche applicate e sui coefficienti di conversione è possibile consultare la relativa documentazione contrattuale, disponibile nella sezione "Documenti del fondo" del sito web www.fondemain.it.

ATTENZIONE: La convenzione con Unipol Assicurazioni S.p.A. è in vigore fino al 31/03/2029. Le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalle disposizioni della convenzione in vigore al momento della richiesta della rendita al Fondo.

Integrazione al Documento sulle Rendite

Nuove prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 che ha modificato l'art. 11 del D.Lgs 252/2005

Rendita a Durata Definita Dal 1° luglio 2026	Prelievi Liberamente Determinabili Dal 1° luglio 2026	Erogazione Frazionata del Montante Dal 31 ottobre 2026
--	---	--

Avvertenza preliminare

Il presente documento costituisce integrazione al Documento sulle rendite di FONDEMAIN ed è redatto in attuazione del par. 6 delle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026.

Tale Documento descrive e disciplina le prestazioni pensionistiche alternative alla rendita di cui all'art. 11, co. 3-bis, D.Lgs. 252/2005, per gli aderenti del settore privato.

Prima di effettuare la richiesta, l'aderente è invitato a consultare il presente documento nella sua interezza e le ulteriori informative che il Fondo rende disponibili per una scelta consapevole.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art. 1, comma 201, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto tre nuove tipologie di prestazione pensionistica complementare, inserendole nell'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto). Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 hanno poi fornito le indicazioni operative per l'applicazione uniforme delle nuove disposizioni da parte di tutte le forme pensionistiche a contribuzione definita.

Le nuove prestazioni sono espressamente qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» e sono pertanto soggette al medesimo regime normativo - fiscale, previdenziale e di vigilanza - delle prestazioni già disciplinate dall'art. 11 del Decreto.

Riferimento normativo	Contenuto
Art. 11, co. 3-bis, D.Lgs. 252/2005	Individua le tre nuove tipologie di prestazione quali alternative alla rendita vitalizia
Art. 11, co. 3-ter, D.Lgs. 252/2005	Disciplina la rendita a durata definita e il calcolo della durata sulla base delle tavole ISTAT
Art. 11, co. 3-quater, D.Lgs. 252/2005	Disciplina i prelievi liberamente determinabili e il meccanismo del tetto massimo
Art. 11, co. 3-quinquies, D.Lgs. 252/2005	Precisa che tali prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo e il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di decesso il montante residuo è riscattato dai soggetti indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.
Istruzioni COVIP 25 giugno 2026	Indicazioni operative di carattere generale per l'applicazione omogenea delle nuove disposizioni

Considerate anche le predette prestazioni, le scelte per gli iscritti del settore privato che maturano il diritto alla prestazione pensionistica di previdenza complementare sono le seguenti:

- in capitale per l'intero ammontare, nel caso in cui l'aderente sia un "vecchio iscritto" vale a dire si sia iscritto al fondo pensione preesistente entro il 28 aprile 1993 oppure si sia iscritto alla previdenza complementare entro il 28 aprile 1993 e abbia trasferito tale posizione pregressa presso il fondo pensione, oppure quando l'importo della rendita pensionistica derivante dalla conversione del 70% del montante finale risulti inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

- b) eccetto i casi di cui al punto a), in capitale fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato al momento della richiesta;
- c) rendita vitalizia;
- d) rendita a durata definita;
- e) prelievi liberamenti determinabili;
- f) erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni (dal 31 ottobre 2026).

2. DISCIPLINA COMUNE ALLE PRESTAZIONI ALTERNATIVE ALLA RENDITA

Prima di illustrare le caratteristiche specifiche di ciascuna tipologia, è necessario descrivere le regole trasversali stabilite dall'art. 11, co. 3-bis, e dalle Istruzioni COVIP, che si applicano indistintamente a tutte e tre le opzioni. I requisiti di accesso sono gli stessi previsti per qualsiasi prestazione pensionistica complementare:

- maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza (maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata);
- almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (termine ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea).

I profili fiscali relativi alle prestazioni sono descritti nel Documento sul regime fiscale disponibile sul sito [web](#) del Fondo.

2.1 Ambito di applicazione soggettivo

Le prestazioni alternative alla rendita sono disponibili esclusivamente per gli aderenti a forme pensionistiche complementari a contribuzione definita soggette al D.Lgs. 252/2005. Sono esclusi i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti ai fondi ad essi dedicati, cui si applica il D.Lgs. 124/1993. Questi ultimi potranno accedervi solo previo trasferimento della posizione individuale a un'altra forma pensionistica complementare soggetta al D.Lgs. 252/2005.

2.2 Alternatività rispetto alla rendita vitalizia e non combinabilità

Le presenti tipologie di prestazione (rendita a durata definita, prelievi liberamente disponibili ed erogazione frazionata del montante accumulato) sono alternative alla rendita vitalizia: l'aderente può scegliere una sola opzione tra quelle disponibili. Non è possibile combinare tra loro le nuove prestazioni, né combinarle con la rendita vitalizia.

È invece possibile affiancare a qualsiasi delle suddette opzioni una quota in forma di capitale, nei limiti dell'art. 11, co. 3 del Decreto (lett. b, paragrafo 1). Al ricorrere delle condizioni di cui all'ultimo periodo del medesimo comma, il montante può essere interamente percepito in capitale (lett. a, paragrafo 1).

2.3 Irrevocabilità della scelta e conversione in rendita vitalizia

Una volta avviata l'erogazione, la scelta della tipologia di prestazione è irrevocabile. È tuttavia sempre possibile convertire il montante residuo in una rendita vitalizia. Tale conversione può avvenire:

- presso il Fondo stesso;
- trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica complementare, al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia ivi offerte.

Il Fondo disciplina le condizioni e le modalità di accesso alla rendita vitalizia in tali situazioni.

2.4 Gestione del montante residuo

Le presenti prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo pensione, senza intermediazione di una compagnia assicurativa. Il montante non ancora erogato rimane investito nel comparto scelto dall'aderente all'atto della richiesta della prestazione o, in assenza di indicazioni, nel comparto individuato dal Fondo a tale scopo, indicato nel Supplemento alla Nota informativa disponibile sul sito [web](#) del Fondo.

Il montante residuo è soggetto al rischio di investimento: il suo valore varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto prescelto.

2.5 Cessazione delle prerogative di accumulo

Dal momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente non può più esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo. In particolare:

- non è possibile effettuare trasferimenti della posizione (se non per usufruire delle condizioni di erogazione della rendita del fondo cessionario);
- non è possibile richiedere anticipazioni;
- non è possibile accedere alla RITA (se la RITA è in corso di liquidazione le presenti prestazioni non sono cumulabili con la stessa e se vengono richieste comportano la revoca della RITA in erogazione);
- non è possibile versare ulteriori contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le prerogative derivanti da tale nuova contribuzione sono gestite separatamente dalla prestazione in corso);
- è invece consentito lo *switch* di comparto, nel rispetto del periodo minimo fissato nello Statuto del Fondo.

2.7 Designazione dei soggetti aventi titolo al riscatto in caso di decesso

In caso di decesso del beneficiario durante la fase di erogazione, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate. L'indicazione può consistere nella conferma dei soggetti già designati per la fase di accumulo. Le scelte possono essere successivamente modificate.

2.8 Tempi di erogazione e costi

Il Fondo eroga la prestazione con tempestività e comunque non oltre 6 mesi dalla presentazione della richiesta. Durante il periodo transitorio, concesso da COVIP per consentire al Fondo di adeguare i propri sistemi e le procedure operative alle nuove prestazioni entro il 31 dicembre 2026, il Fondo acquisirà le richieste ma provvederà alla liquidazione dopo la conclusione di tale adeguamento di cui verrà data apposita comunicazione. I costi applicati sono indicati nel Supplemento della Nota informativa disponibile sul sito *web* del Fondo.

3. RENDITA A DURATA DEFINITA

3.1 Definizione e caratteristiche essenziali

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo di tempo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario. A differenza della rendita vitalizia, l'erogazione cessa allo scadere del periodo stabilito indipendentemente dalla sopravvivenza o meno del beneficiario.

3.2 Determinazione della durata

La durata della rendita corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua dell'aderente all'età di esercizio dell'opzione, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla Tavola A allegata alla Legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni è arrotondato per difetto. Vedasi tabelle di cui al paragrafo 9.

3.3 Calcolo dell'importo delle rate

L'importo di ciascuna rata non è fisso. Viene ricalcolato alla data di liquidazione di ogni rata dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Poiché il montante continua a essere investito nel comparto prescelto, l'importo varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria.

Formula: ***Importo rata(n) = Montante disponibile alla data di liquidazione(n) ÷ Numero di rate residue(n)***

A ciascuna rata corrisponde un numero prefissato di quote (ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante per il numero di rate totali). L'importo in euro della rata varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione.

3.4 Periodicità

La periodicità di erogazione è trimestrale.

3.5 Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base: *montante accumulato 200.000 € · durata rendita 10 anni (40 trimestri) · erogazione trimestrale (40 rate complessive) · rendimento variabile nel tempo. L'importo di ogni rata viene ricalcolato alla data di ciascuna liquidazione dividendo il montante disponibile per il numero di rate ancora da erogare.*

Anno	Montante a inizio trimestre	Numero quote a inizio trimestre	Valore quota a fine trimestre	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Quote erogate (200)	Importo incassato
Trim 1	200.000 €	8000	25,22 €	0,88%	201.750 €	200	5.044 €
Trim 2	196.706 €	7800	25,35 €	0,50%	197.690 €	200	5.069 €
Trim 3	192.621 €	7600	25,25 €	-0,38%	191.899 €	200	5.050 €
Trim 4	186.849 €	7400	25,50 €	1,00%	188.718 €	200	5.100 €
Trim 5	183.618 €	7200	25,69 €	0,75%	184.995 €	200	5.139 €
...	...	...	...	...	...	...	...
Trim 40	6.120 €	200	30,91 €	0,60%		200	6.157 €

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione. L'importo effettivo delle rate dipenderà dai risultati della gestione finanziaria del comparto prescelto dall'aderente.

Formula applicata: rata del trimestre N = montante disponibile post-rendimento ÷ numero di rate residue. Ogni trimestre il montante decresce per effetto dell'erogazione e varia per i risultati della gestione.

3.6 Rischi specifici

Rischio di longevità

L'erogazione cessa alla scadenza del periodo stabilito. Se l'aderente sopravvive alla durata della rendita, non riceverà ulteriori erogazioni da questa prestazione. Potrà tuttavia convertire il montante eventualmente residuo in una rendita vitalizia, se disponibile.

Rischio di investimento

L'importo delle rate non è garantito. Se il comparto di investimento subisce perdite, il montante disponibile si riduce e le rate future saranno più basse. Viceversa, rendimenti positivi determinano rate più elevate.

Rischio di concentrazione

Le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

4. PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI

4.1 Definizione e caratteristiche essenziali

I prelievi liberamente determinabili sono una prestazione pensionistica che consente all'aderente di scegliere autonomamente, entro i limiti stabiliti dalla normativa, quando prelevare e quanto. Il montante non prelevato rimane investito nel comparto prescelto e continua a produrre rendimento.

4.2 Il meccanismo della rendita figurativa e il tetto massimo prelevabile

Per evitare che l'aderente esaurisca prematuramente il capitale, la normativa stabilisce un tetto massimo prelevabile in ogni momento. Tale tetto è calcolato in relazione a una rendita a durata definita teorica figurativa (non reale), con le seguenti caratteristiche:

- frazionamento annuale;
- immediatamente erogabile al momento della richiesta;
- durata pari alla vita attesa residua dell'aderente (in anni interi, arrotondata per difetto), calcolata con le medesime tavole ISTAT utilizzate per la rendita a durata definita.

Questa rendita figurativa non viene mai effettivamente erogata: rileva esclusivamente come parametro di calcolo del tetto massimo.

Tetto massimo prelevabile in qualsiasi momento = ***Somma delle rate di rendita figurativa maturate dall'inizio - Totale dei prelievi già effettuati***

Ogni anno che trascorre, matura una nuova rata teorica, che si aggiunge al tetto disponibile. I prelievi effettuati scalano il tetto disponibile. Le rate teoriche non riscosse si accumulano e restano disponibili per prelievi futuri.

Nell'ultimo anno di durata della rendita teorica, il tetto massimo prelevabile coincide con l'intero montante residuo accumulato fino a quel momento.

L'aderente può richiedere un primo prelievo già contestualmente alla domanda di accesso alla prestazione. L'importo non può superare quello della prima rata di rendita figurativa.

L'importo minimo è pari a 5.000 € e la periodicità è annuale.

4.3 Calcolo con contabilità per quote

A ciascuna rata di rendita figurativa corrisponde un numero fisso di quote, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante iniziale per il numero di rate. L'importo massimo prelevabile è determinato moltiplicando il valore della quota alla data del prelievo per la differenza tra le quote relative alle rate maturate e le quote già utilizzate per prelievi precedenti.

4.4 Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base: *montante accumulato 200.000 € · vita attesa residua 20 anni · rendita figurativa annuale 10.000 € (= 200.000 / 20) · rendimento ipotetico 3,5% annuo.*

Anno	Numero quote a inizio anno	Valore quota a inizio anno	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Quote prelevabili maturate	Massimo prelevabile	Prelievo effettuato	Quote prelevabili avanzate	Montante residuo	Note
Anno 1	8000	25,00 €		200.000 €	400	10.000 €	10.000 €	0	190.000 €	Prima rata disponibile da subito
Anno 2	7600	25,88 €	3,50%	196.650 €	400	10.350 €	0 €	400	196.650 €	Nessun prelievo: si accumula una rata
Anno 3	7600	26,39 €	2,00%	200.583 €	400	21.114 €	10.557 €	400	190.026 €	Prelievo parziale, resta un residuo
Anno 4	7200	26,00 €	-1,50%	187.176 €	400	20.797 €	0 €	800	187.176 €	Nessun prelievo: si accumula una rata
Anno 5	7200	27,04 €	4,00%	194.663 €	400	32.444 €	27.036 €	200	167.626 €	Prelievo superiore alla rata maturata
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Il montante residuo è calcolato al netto dei prelievi effettuati e al lordo del rendimento maturato (ipotetico 3,5% annuo per semplicità). Nella realtà il rendimento varia anno per anno.

Il 'Max prelevabile al 31/12' indica il tetto disponibile al termine di ciascun anno, tenendo conto dei prelievi già effettuati nell'anno stesso.

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione.

4.5 Rischi specifici

Rischio di longevità

Se i prelievi vengono effettuati con ritmo sostenuto nei primi anni, il montante si riduce significativamente. Al termine della vita attesa teorica, se l'aderente è ancora in vita, può prelevare il montante residuo ma non riceve ulteriore protezione automatica.

Rischio di investimento

Il tetto massimo prelevabile in euro varia con il valore delle quote. In periodi di rendimento negativo il montante si riduce e il tetto effettivo può risultare inferiore alle rate teoriche maturate.

Rischio di concentrazione

La massima flessibilità di prelievo richiede disciplina nella pianificazione. Prelievi concentrati nelle prime fasi possono compromettere la copertura nei periodi successivi.

5. EROGAZIONE FRAZIONATA DEL MONTANTE ACCUMULATO

5.1 Definizione e caratteristiche essenziali

L'erogazione frazionata è una prestazione pensionistica che consente di ricevere il montante accumulato in rate periodiche per un periodo liberamente scelto dall'aderente. A differenza della rendita a durata definita, la durata non è ancorata alla vita attesa residua ma è determinata autonomamente dall'aderente, entro il limite normativo minimo di cinque anni.

Disponibilità

L'erogazione frazionata è disponibile a partire dal 31 ottobre 2026 (rinvio approvato in sede di conversione del D.L. 62/2026).

Al momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente deve indicare:

- il numero di anni di durata dell'erogazione (non inferiore a 5 anni);
 - la periodicità delle rate (mensile, trimestrale, semestrale o annuale), tra le opzioni disponibili nel Fondo.
- Il Fondo potrà prevedere un importo minimo per singola rata, al di sotto del quale non è ammessa la cadenza scelta. Non è possibile modificare la durata o la periodicità dopo l'avvio dell'erogazione, salvo conversione in rendita vitalizia.

5.2 Calcolo dell'importo delle rate

Il meccanismo è analogo a quello della rendita a durata definita. A ogni scadenza, l'importo della rata si ottiene dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Il montante residuo rimane investito e varia con i mercati.

Formula: $Importo\ rata(n) = Montante\ disponibile\ alla\ data\ di\ liquidazione(n) \div Numero\ di\ rate\ residue(n)$

Per i Fondi che adottano una contabilità per quote, vale il medesimo meccanismo descritto per la rendita a durata definita: a ciascuna rata corrisponde un numero fisso di quote; l'importo in euro varia con il valore della quota.

5.3 Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base: *montante accumulato 200.000 € · durata scelta 10 anni · erogazione annuale · rendimento variabile anno per anno.*

Anno	Montante a inizio anno	Numero quote a inizio anno	Valore quota a fine anno	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Rate ancora da erogare	Importo incassato
Anno 1	200.000 €	8000	25,88 €	3,50%	207.000 €	10	20.700 €
Anno 2	186.300 €	7200	26,39 €	2,00%	190.026 €	9	21.114 €
Anno 3	168.912 €	6400	26,00 €	-1,50%	166.378 €	8	20.797 €
Anno 4	145.581 €	5600	27,04 €	4,00%	151.404 €	7	21.629 €
Anno 5	129.775 €	4800	27,85 €	3,00%	133.668 €	6	22.278 €
Anno 6	111.390 €	4000	28,82 €	3,50%	115.289 €	5	23.058 €
Anno 7	92.231 €	3200	29,40 €	2,00%	94.076 €	4	23.519 €
Anno 8	70.557 €	2400	29,25 €	-0,50%	70.204 €	3	23.401 €
Anno 9	46.803 €	1600	30,13 €	3,00%	48.207 €	2	24.103 €
Anno 10	24.103 €	800	30,88 €	2,50%	24.706 €	1	24.706 €

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione. La rata aumenta tendenzialmente nel tempo perché il denominatore (rate residue) scende più velocemente del montante nelle fasi di rendimento positivo.

Formula applicata: $\text{rata anno } N = \text{montante post-rendimento} \div \text{rate residue}$. In questo esempio la rata cresce da 20.700 € a 24.706 € grazie ai rendimenti positivi nella maggior parte degli anni.

5.4 Rischi specifici

Rischio di longevità

L'erogazione cessa al termine del periodo scelto. Se l'aderente sopravvive alla durata, non riceve ulteriori erogazioni. Il rischio è tanto maggiore quanto più breve è la durata scelta. Si raccomanda di valutare attentamente la durata in rapporto alla propria aspettativa di vita e alle altre fonti di reddito disponibili.

Rischio di investimento

Le rate non sono garantite. Un rendimento negativo riduce il montante disponibile e abbassa le rate future. La variabilità è in linea con quella della rendita a durata definita.

Rischio di concentrazione

Le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

6. Confronto tra le tipologie e analisi di scenario

La tabella seguente confronta le principali caratteristiche delle diverse tipologie di prestazione, inclusa la rendita vitalizia, per agevolare una valutazione consapevole da parte dell'aderente.

Tipologia	Rendita vitalizia	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili	Erogazione frazionata
Durata dell'erogazione	Vita intera	Vita attesa residua (ISTAT)	Vita attesa residua (limite teorico)	A scelta (min. 5 anni)

Tipologia	Rendita vitalizia	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili	Erogazione frazionata
Importo delle rate	Fisso (contrattuale) con rivalutazione annuale	Variabile (risultati gestione)	Variabile (risultati gestione) e in base a richiesta dell'aderente	Variabile (risultati gestione)
Rischio di longevità	A carico assicuratore	A carico aderente	A carico aderente	A carico aderente
Rischio di investimento	No (rendimento garantito)	Sì	Sì	Sì
Flessibilità di prelievo	Nessuna	Limitata (eventuale periodicità scelta)	Massima (a richiesta in base a soglie massime)	Limitata (eventuale periodicità scelta)
Reversibilità della scelta	Irrevocabile	Irrevocabile*	Irrevocabile*	Irrevocabile*
Montante residuo in caso di decesso	Dipende dalla tipologia di rendita vitalizia	Riscatto da soggetti designati	Riscatto da soggetti designati	Riscatto da soggetti designati
Erogata da	Compagnia assicurativa convenzionata con Fondo pensione	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente
Disponibile dal	Già prevista	1° luglio 2026	1° luglio 2026	31 ottobre 2026**
Tassazione post 2007 ¹	15/9%	15/9%	15/9%	20/15%

* Salvo successiva conversione in rendita vitalizia immediata o differita, esercitabile in qualsiasi momento presso il Fondo o trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica.

** Rinvio introdotto dalla Legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026.

7. Periodo transitorio – Modalità operative

Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 prevedono un periodo transitorio, non prorogabile oltre il 31 dicembre 2026, per consentire ai Fondi pensione di adeguare in modo ordinato i propri sistemi e processi operativi interni. Durante tale periodo:

- il Fondo è tenuto ad acquisire le richieste degli aderenti di accedere alle nuove prestazioni;
- il Fondo può procedere alla liquidazione e all'erogazione delle prestazioni successivamente all'avvenuto adeguamento dei sistemi;
- l'aderente può revocare la propria scelta in qualsiasi momento prima che il Fondo proceda alla liquidazione del primo importo;
- il Fondo darà chiara evidenza di tale situazione nel presente documento, nei moduli di richiesta e nel supplemento alla Nota informativa.

Stato di adeguamento del Fondo

Il Fondo è in fase di adeguamento: le richieste vengono acquisite e saranno liquidate al termine della fase di adeguamento di cui sarà data apposita comunicazione.

8. Modalità di richiesta della prestazione

Per accedere alle nuove prestazioni pensionistiche, l'aderente deve:

- Verificare di aver maturato i requisiti di accesso (pensionamento nel regime obbligatorio e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare).

¹ Per maggiori dettagli si veda il Documento sul regime fiscale disponibile sul sito web del Fondo

- Prendere visione del presente documento, del Supplemento alla Nota informativa e di ogni altra documentazione messa a disposizione dal Fondo.
- Compilare il modulo di richiesta, disponibile sul sito web del Fondo, e trasmetterlo al Fondo secondo le modalità previste.

9. Anni di speranza di vita per le nuove prestazioni richieste fino al 31.12.2026

Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)
50	34
51	33
52	32
53	31
54	30
55	29
56	28
57	27
58	26
59	26
60	25
61	24
62	23
63	22
64	21
65	20
66	20
67	19
68	18
69	17
70	16
71	15
72	15
73	14
74	13
75	12
76	12
77	11
78	10
79	10
80	9
81	8

82	8
83	7
84	7
85	6
86	6
87	5
88	5
89	4
90	4
91	4
92	3
93	3
94	3
95	2
96	2
97	2
98	2
99	2
100	1
101	1